



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

I.P.S.S.A.R. "Ugo Tognazzi"

Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione

Via S. D'Acquisto, 61 A-B-C 00049 **VELLETRI** (Roma) - C.F. 95032470585 - Cod. Min. RMRH06000V
tel. 06121125335- fax 0696100068 ♦ e-mail: RMRH06000V@istruzione.it

Comunicazione n.248 del 25 maggio 2020

Gli studenti
Alle loro famiglie
Ai docenti delle classi quinte
Alla segreteria
Al DSGA
Al sito web

OGGETTO: Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti.

a. FINALITÀ

L'Ordinanza definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento per l'anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti (cfr. art. 1, c. 1 e 2 D.L. n. 22 del 2020). Inoltre, richiama il fatto che **tale attività di valutazione - che nell'anno scolastico 2019/2020 è stata svolta anche in modalità a distanza - trova il suo fondamento nei principi previsti all'articolo 1 del Dlgs. 13 aprile 2017, n. 62: "la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli studenti, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze"**.

b. PROGETTAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione, coerente con l'offerta formativa, con la personalizzazione dei percorsi e con le Linee guida degli Istituti Professionali riformati (DPR n.87/2010 - D.Lgs n.61/2017) è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e in questo contesto, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti interni, ne costituiscono i riferimenti essenziali.

In base a quanto si legge all'art. 2:

"1. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che

necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all'articolo 6.

2. *Il collegio dei docenti, nell'esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all'articolo 4, comma 4 del DPR n. 275/99, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa.*"

Quindi, i docenti e i corrispondenti Consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie collegati alla Didattica a Distanza e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il *Piano di Integrazione degli Apprendimenti*.

Si ricorda che il Collegio dei docenti dell'18 maggio 2020, al punto 4 dell'odg "Adeguamento PTOF per attivazione DaD e criteri valutazione per emergenza Covid-19" ha aggiornato la progettazione iniziale e integrato i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa cui si rinvia.

c. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI NON TERMINALI

In base a quanto si legge all'art. 4:

1. *La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Dlgs 62/2017.*

2. *Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.*

3. **Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Dlgs 62/2017.**

4. *Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. **Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.***

5. *Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispose il **piano di apprendimento individualizzato** di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le **specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.***

6. *Nei casi in cui i **docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo** relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a **situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico**, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva"*

Pertanto, il Consiglio di Classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi. I percorsi PCTO sono oggetto di verifica e valutazione da parte dei Consigli di Classe. La valutazione del comportamento degli studenti è espressa in decimi e concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. La valutazione dell'insegnamento della Religione cattolica è espressa senza attribuzione di voto numerico. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

Per il corrente anno scolastico, in sede di scrutinio finale, in deroga alle disposizioni del Regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009 di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7), il Consiglio di Classe non sospenderà il giudizio degli studenti che non conseguiranno la sufficienza in una o più discipline, in quanto saranno ammessi alla classe successiva anche con un voto di comportamento inferiore a sei decimi e una votazione inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Sempre per tale deroga non è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Per ciascun studente, le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline, devono essere riportate nel verbale del CdC, nonché nel documento di valutazione finale.

Per gli studenti ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il Consiglio di classe predispone il *Piano di Apprendimento Individualizzato*, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni previgenti di cui all'articolo 15, comma 2 del D.Lgs n.62/2017, tenendo conto, per il corrente anno scolastico, che nel caso di una media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio del prossimo anno scolastico, con riferimento alla seguente tabella corrispondente alla classe frequentata nel corrente anno scolastico 2019/2020, con riguardo al *Piano di Apprendimento Individualizzato*.

Tabella per l'attribuzione credito scolastico

Media dei voti	Fasce di Credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di Credito V anno
M<6	-	-	7-8
M = 6	7-8	8-9	9-10
6< M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7< M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8< M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9< M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

È importante fare la seguente riflessione. La non promozione non deve essere vista dallo studente o dalla sua famiglia come una punizione perché non ha studiato ma piuttosto come quella soluzione oggettiva che non permette allo studente di affrontare serenamente e autonomamente l'anno scolastico successivo. Una errata valutazione/concessione lo porterebbe in una situazione di stallo che non lo farebbe andare né avanti e purtroppo neanche indietro e ciò potrebbe determinare una marcata disaffezione allo studio, col rischio, se perdurata, dell'abbandono scolastico. Pertanto, nei casi in cui i docenti del Consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo allo studente, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il Consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere lo studente alla classe successiva.

Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato.

Il Consiglio di classe, per sanare le criticità occorse nel seguente anno scolastico a causa dell'emergenza epidemiologica che ha condizionato il regolare svolgimento delle attività didattiche, definisce, ove necessario, un *Piano di Integrazione degli Apprendimenti* e un *Piano di Apprendimento Individualizzato*:

- *Piano di Integrazione degli Apprendimenti*: contiene le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento.
- *Piano di Apprendimento Individualizzato*: per gli studenti ammessi alla classe successiva, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, il Consiglio di Classe predispone un piano, da allegare al documento di valutazione finale, che contiene, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Le attività relative al *Piano di Integrazione degli Apprendimenti*, nonché al *Piano di Apprendimento Individualizzato*, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020 e integrano, ove necessario, il primo quadrimestre e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021. In caso di trasferimento in altra istituzione scolastica, detti piani accompagneranno lo studente.

d. PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

In base a quanto si legge all'art. 5:

*“1. Per gli **alunni con disabilità** certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.*

*2. Per gli **alunni con disturbi specifici di apprendimento** certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.*

3. Per gli **alunni con bisogni educativi speciali non certificati**, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.
4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3.”

Per gli alunni con disabilità certificata (ai sensi della L.104/1992), si procede alla valutazione sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il *Piano di Apprendimento Individualizzato*, ove necessario, integra il PEI.

Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il *Piano Didattico Personalizzato (PDP)*. Stessa cosa vale per i BES non certificati destinatari di un PDP. Anche in questi casi, il *Piano di Apprendimento Individualizzato*, ove necessario, integra il PDP.

e. SITUAZIONI PARTICOLARI

In base a quanto si legge all'art. 8:

“1. Agli alunni per i quali le famiglie, a qualsiasi titolo, abbiano formalmente comunicato all'istituzione

*scolastica di iscrizione il **ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo 2020**, non è consentito il reintegro in classe per l'anno scolastico 2019/2020.*

*2. ... **gli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie** della scuola secondaria di secondo grado **sono svolti, in presenza entro il 1° settembre 2020**, o comunque entro l'inizio della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11 del Decreto legislativo.*

*3. Per gli **alunni** che siano stati oggetto di **rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale individuale**, il consiglio di classe, al fine di procedere al **riallineamento del percorso** dell'alunno con quello della classe di appartenenza, **tiene conto degli apprendimenti, nonché delle competenze trasversali e interculturali acquisite nel corso dell'esperienza all'estero, ancorché non certificate formalmente dalla scuola di provenienza**, individuando forme e strumenti per procedere alla loro valorizzazione e formale definizione, valutando la possibilità di redigere il piano di apprendimento individualizzato per l'eventuale recupero e integrazione degli apprendimenti.*

*5. Per gli alunni che frequentano **corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura lo scrutinio finale è a cura dei docenti dei corsi ospedalieri, ovvero dei docenti di classe in base al periodo di frequenza temporalmente più rilevante**, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 5 della presente ordinanza. Le modalità di valutazione di cui al presente comma si applicano anche ai casi di **istruzione domiciliare**.*

Gli esami di idoneità per l'ammissione alle classi intermedie, nonché gli esami integrativi sono svolti, in presenza, entro il 1° settembre 2020, o comunque entro l'inizio della sessione straordinaria degli esami di Stato assunta come riferimento.

f. INCONTRI COLLEGIALI

In seguito all'emergenza sanitaria, le riunioni degli organi collegiali previste dalla suddetta ordinanza si svolgeranno, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza.

Si richiama l'attenzione di tutto il personale docente sul tema della valutazione, sempre centrale nel processo di insegnamento/apprendimento e da affrontare in modo quanto mai attento soprattutto in questo anno scolastico così particolare a seguito della situazione venutasi a creare

per l'emergenza epidemiologica. Le determinazioni dei singoli e quelle collegiali devono essere condotte con l'obiettivo di valorizzare il percorso fatto assegnando a ciascuna azione messa in atto e alla corrispondente risposta ottenuta il giusto peso, in modo da fornire agli studenti e alle loro famiglie un quadro quanto più significativo e ricco possibile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Sandra Tetti)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)